



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Repertorio atti n. 89/csl del 29 aprile 2009

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del 29 aprile 2009

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" che attribuisce al Governo la facoltà di adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ;

VISTO in particolare il comma 4, dell'articolo 1, della citata legge 3 agosto 2007, n. 123 che stabilisce che i suddetti decreti legislativi siano adottati sentita questa Conferenza ;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 2009, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2009 e diramato alle Regioni il successivo 31 marzo;

RILEVATO che, nella riunione tecnica del 20 aprile 2009, il Coordinamento tecnico delle Regioni in materia di salute, ha esposto una serie di osservazioni e proposte emendative relative alla prima parte dello schema di decreto, ritenendo irrinunciabili le richieste di abrogazione degli artt. 2bis (presunzione di conformità) e 10bis (obbligo di impedimento) che modifica la responsabilità del datore di lavoro, sulle quali i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali hanno espresso riserva;

RILEVATO che, in considerazione della rilevanza e della complessità del testo, si è convenuto di proseguire l'approfondimento della seconda parte dell'articolato e dei relativi allegati alla successiva riunione tecnica concordata per il giorno 27 aprile 2009;

CONSIDERATO che, in data 24 aprile 2009, è stato diramato il documento di emendamenti delle Regioni, già illustrati nella citata riunione del 20 aprile;





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nella successiva riunione tecnica del 27 aprile 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha dichiarato di non accogliere la richiesta delle Regioni di abrogazione degli artt. 2-bis (presunzione di conformità) e 10-bis (obbligo di impedimento) sottolineando tuttavia la disponibilità a discuterne nelle commissioni parlamentari competenti;

CONSIDERATO altresì che, le Regioni hanno chiesto di aggiungere all'art. 58 del provvedimento in argomento, che modifica l'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, tra le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera: "*c) al momento delle scelte progettuali nei casi di nuova costruzione o di rifacimento di coperture, tetti, lucernari, in riferimento al rischio di sprofondamento*" e che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali non ha accolto tale richiesta in quanto di difficile realizzazione;

CONSIDERATO che, nella medesima sede, il Ministero dell'interno ha proposto una nuova formulazione dell'art. 10 nella parte che si riferisce ai compiti dei Vigili del Fuoco che è stata accolta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

CONSIDERATO che, a seguito del confronto tecnico del 27 aprile, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha trasmesso, in data 28 aprile 2009 il testo recante i primi quattro Titoli dello schema, con evidenziate le modifiche delle Regioni ritenute accoglibili, ovvero riformulate secondo quanto convenuto nell'incontro tecnico del 27 aprile u.s. e, successivamente ha inviato il testo completo relativo agli altri articoli e che, detta documentazione è stata diramata, in pari data, alle Regioni ed alle Amministrazioni centrali (All. 1);

RILEVATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere negativo, ad eccezione della Regione Lombardia che ha espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Servizio I
Codice sito: 4.4/2009/33

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002065 P-2.17.4.4
del 28/04/2009



3914139

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
-Gabinetto del Ministro per le politiche
europee
-Ufficio legislativo del Ministro per le
politiche europee

Al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministero dello sviluppo economico
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministero della giustizia
finanze
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia
-Gabinetto

Al Ministero dell'interno
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
ROMA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore Commissione istruzione,
lavoro, innovazione e ricerca

All'Assessore della Provincia autonoma di
Trento
Coordinatore vicario Commissione
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Toscana
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Molise
Coordinatore vicario Commissione salute

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
LORO SEDI

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Facendo seguito alla nota odierna prot. n.CSR 0002059 P-2.17.4.4 a completamento della documentazione già inviata, si comunica che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha trasmesso il documento completo relativo allo schema di decreto in oggetto indicato.

Detta documentazione sarà disponibile sul sito: www.statoregioni.it

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

**SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DEL
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81**

<p>TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI (nel documento sono stati riportati soltanto gli articoli oggetto di confronto tecnico tra Stato e Regioni)</p>	<p>TESTO CON EMENDAMENTI DEL COORDINAMENTO DELLE REGIONI</p>	<p>TESTO LICENZIATO A SEGUITO DEL CONFRONTO TECNICO TRA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E COORDINAMENTO DELLA REGIONI</p>
--	---	---

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
RECANTE: ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

TITOLO I

ART. 2
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato per brevità "decreto" le parole: "il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "i volontari della

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
RECANTE: ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

TITOLO I

ART. 2
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato per brevità "decreto" le parole: "il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "i volontari della

TITOLO I

ART. 2
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato per brevità "decreto" le parole: "il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo

Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impegnato in attività di protezione civile" e le parole: "il volontario che effettua il servizio civile" sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 2 del decreto è inserito il seguente:

"ART. 2-bis.
(Presunzione di conformità)

1. La corretta ed efficace attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l'utilizzo di macchine marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa, della Guardia di Finanza, ad opera delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli i rispettivi organi di vigilanza militari".

Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impegnato in attività di protezione civile" e le parole: "il volontario che effettua il servizio civile" sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 2 del decreto è inserito il seguente:

"ART. 2-bis.
(Presunzione di conformità)

1. La corretta ed efficace attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l'utilizzo di macchine marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa, della Guardia di Finanza, ad opera delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli i rispettivi organi di vigilanza militari".

nazionale soccorso alpino e speleologico impegnato in attività di protezione civile" e le parole: "il volontario che effettua il servizio civile" sono soppresse.

1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto, dopo la lettera ff), è aggiunta la seguente:

"ff-bis. Uomini-giorno: entità presentata dai lavori, servizi e forniture rappresentate dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dei predetti lavori, servizi e forniture."

2. Dopo l'articolo 2 del decreto è inserito il seguente:

"ART. 2-bis.
(Presunzione di conformità)

1. La corretta ed efficace attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l'utilizzo di macchine marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa, della

pubblica sicurezza e della Guardia di Finanza, ad opera delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso i rispettivi organi di vigilanza.”.

ART. 3
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 le parole: “delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “*degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*” e le parole: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalle seguenti: “*particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.*

ART. 3
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 le parole: “delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “*degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*” e le parole: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalle seguenti: “*particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con*

ART. 3
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 le parole: “delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “*degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*” e le parole: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalle seguenti: “*particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente*

decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;

b) al comma 9 le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai”;

c) al comma 12, le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani”.

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'amministrazione del ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è

decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;

b) al comma 9 le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai”;

c) al comma 12, le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze” e le parole “e dei soci delle società semplici operanti nel settore artigiano” sono soppresse;

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'amministrazione del ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove

400”;

b) al comma 9 le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai”;

c) al comma 12, le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze”.

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

“12-bis. I volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266 hanno diritto di ricevere, sulla base di specifici accordi tra le associazioni di volontariato e i soggetti utilizzatori, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni di cui al Titolo III, nonché adeguata formazione, informazione e addestramento con specifico riferimento ai rischi esistenti negli ambienti in cui operano e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell'ambito della loro organizzazione”.

altresi tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione.”

~~ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell'ambito delle medesime organizzazioni. hanno diritto di ricevere sulla base di specifici accordi, tra le associazioni di volontariato e i soggetti utilizzatori, adeguata formazione, informazione e addestramento con negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell'ambito della loro organizzazione.”~~

ART. 8-bis
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 12 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza.”

ART. 9
(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 13 del decreto, il comma 5

ART. 8-bis
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

~~1. All'articolo 12 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza.”~~

ART. 9
(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

~~1. All'articolo 13 del decreto, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Il personale~~

ART. 8-bis
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

NON ACCOLTA

ART. 9
(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

ACCOLTA

è sostituito dal seguente: "5. Il personale delle pubbliche amministrazioni che svolge attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza."

~~Il personale delle pubbliche amministrazioni che svolge attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza."~~

ART. 10
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, adottano provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontrano l'impiego di personale irregolare occupazione in misura pari o superiore al 20 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza

ART. 10
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, adottano provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontrano l'impiego di personale senza preventiva regolare occupazione in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

ART. 10
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, adottano provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontrano l'impiego di personale senza preventiva regolare occupazione in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto di adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di recidiva-la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e

province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di recidiva-la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e

province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di recidiva-la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e

di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dell'attività di impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevano possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2 del presente articolo”;

a bis) al comma 2, dopo le parole: “in materia di prevenzione incendi”, sono inserite le seguenti: in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 del presente decreto”.

comunque non superiore a due anni; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dell'attività di impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevano possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2 del presente articolo”;

~~a bis) al comma 2, dopo le parole: “in materia di prevenzione incendi”, sono inserite le seguenti: in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 del presente decreto”.~~

comunque non superiore a due anni; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dell'attività di impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevano possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2 del presente articolo”;

a bis) al comma 2, dopo le parole: “in materia di prevenzione incendi”, sono inserite le seguenti: “, fermo restando quanto disposto nel decreto di cui al comma 1 il quale definisce le ipotesi di violazione di disposizioni a valenza generale di sicurezza antincendio riconducibili anche alla competenza degli organi di vigilanza di cui al

medesimo comma 1, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 del presente decreto”.

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: “c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500 a euro 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare”.

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso del primo lavoratore occupato dall'impresa che non abbia mai avuto in precedenza dipendenti. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: “c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500 a euro 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare”.

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso del primo lavoratore occupato dall'impresa che non abbia mai avuto in precedenza dipendenti. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: “c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500 a euro 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare”.

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso del primo lavoratore occupato dall'impresa che non abbia mai

avuto in precedenza dipendenti. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”.

ART. 10-bis
(Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 14 del decreto è aggiunto il seguente:

«Articolo 15-bis
(Obbligo di impedimento)

1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:

- a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;
- b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;
- c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da

irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”.

ART. 10-bis
(Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

~~1. Dopo l'articolo 14 del decreto è aggiunto il seguente:~~

~~«Articolo 15-bis
(Obbligo di impedimento)~~

~~1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:~~

- ~~a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;~~
- ~~b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;~~
- ~~c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti delle pubbliche autorità, ordini o atti di~~

rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”.

ART. 10-bis
(Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

NON ACCOLTA

regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.

d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.

2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.».

ART. 11

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"L'obbligo di cui al precedente capoverso si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4".

ART. 12

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto";

autonomia privata

d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.

2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.».

ART. 11

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"L'obbligo di cui al precedente capoverso si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4".

ART. 12

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente le cessazioni dei rapporti di lavoro e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto";

ART. 11

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

NON ACCOLTA

ART. 12

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente le cessazioni dei rapporti di lavoro e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto";

a-bis) dopo la lettera g è inserita la seguente:

"g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare la tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro ;

b) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

"r) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ~~ai fini assicurativi~~, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. ~~Tali obblighi si considerano comunque assolti per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.~~"

c) la lettera aa) è sostituita dalla seguente:

"aa) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati".

2. All'articolo 18, dopo il comma 1 è

b) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

"r) comunicare all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. Tali obblighi si considerano comunque assolti per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."

c) la lettera aa) è sostituita dalla seguente:

"aa) comunicare all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati".

2. All'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4."

b) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

"r) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. Tali obblighi si considerano comunque assolti per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."

c) la lettera aa) è sostituita dalla seguente:

"aa) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza."

2. All'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui

all'articolo 8, comma 4. ”.

inserito il seguente:
“1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4. ”.

ART. 12-bis

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto le parole: “i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo” sono sostituite dalle seguenti: “i coltivatori diretti del fondo e gli artigiani che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze”.

ART. 12-bis

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

ACCOLTA

ART. 13

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) *istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del*

ART. 13

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) *istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del*

ART. 13

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

ACCOLTA

del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso la sede di lavoro o la sede legale del datore di lavoro;"

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, la quale deve essere tempestivamente comunicata dal datore di lavoro, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;"

c) la lettera f) è abrogata.

ART. 14

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o di opera" sono inserite le seguenti: "e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal

segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso la sede di lavoro o la sede legale del datore di lavoro;"

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, la quale deve essere tempestivamente comunicata dal datore di lavoro, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;"

c) la lettera f) è abrogata.

ART. 14

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o di opera" sono inserite le seguenti: "e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere

ART. 14

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o di opera" sono inserite le seguenti: "e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere

soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”;

2. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosferici esplosive.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.”.

3. All'articolo 26, comma 5, le parole: “a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418

decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”;

2. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Fermi restando gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di promozione del documento di cui al suddetto comma nel caso di servizi di natura intellettuale, nonché nelle ipotesi di servizi e forniture che non comportino l'utilizzazione di più di 10 uomini/giorno purché nelle suddette ipotesi non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosferici esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.”.

3. All'articolo 26, comma 5, le parole: “a

decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”;

2. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Fermi restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica nei servizi di natura intellettuale, nonché nei lavori, servizi e forniture che non comportano l'utilizzazione di più di dieci uomini/giorno purché nelle suddette ipotesi non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosferici esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.”.

3. All'articolo 26, comma 5, le parole: “a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418

del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto” sono sostituite dalle seguenti: “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”; dopo il primo periodo è inserito il seguente: “I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.”.

ART. 15

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali ed organizzativi, anche in relazione agli appalti, certificati ai sensi del Titolo VIII, capo I, del

~~fine di tutela ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile~~ i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto” sono sostituite dalle seguenti: “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”; dopo il primo periodo è inserito il seguente: “I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.”.

ART. 15

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali ed organizzativi, anche in relazione agli appalti, certificati ai sensi del Titolo VIII, capo I, del decreto

~~del codice civile~~ i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto” sono sostituite dalle seguenti: “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”; dopo il primo periodo è inserito il seguente: “I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.”.

ART. 15

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

ACCOLTA

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del presente decreto.”;

b) al comma 2 la parola: “vincolante” è sostituita dalla seguente: “preferenziale”;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “ 2 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni”.

«Articolo 15-bis
(Obbligo di impedimento)

1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:

a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;

b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;

e) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.

d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis del presente decreto.”;

b) al comma 2 la parola: “vincolante” è sostituita dalla seguente: “preferenziale”;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “ 2 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni”.

«Articolo 15-bis
(Obbligo di impedimento)

1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:

a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;

b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;

e) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.

d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.

~~richiamate.~~

2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.»

ART. 16

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004", sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'articolo 6 ed entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse" e dopo le parole "da altri Paesi", sono aggiunte le seguenti: "e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro";

b) al comma 2, alinea, le parole: "deve avere data certa" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere munito di data certa e o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, nonché dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le

ART. 16

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004", sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'articolo 6 ed entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse" e dopo le parole "da altri Paesi", sono aggiunte le seguenti: "e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro";

b) al comma 2, alinea, le parole: "deve avere data certa" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere munito di data certa e o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, nonché dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le

ART. 16

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004", sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'articolo 6 ed entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse" e dopo le parole "da altri Paesi", sono aggiunte le seguenti: "e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro";

b) al comma 2, alinea, le parole: "deve avere data certa" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere munito di data certa e o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, nonché dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le

procedure definite dalle parti sociali”;

c) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “3-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio propria attività.”

ART. 18

(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 30 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: “idonei sistemi di registrazione” sono aggiunte le seguenti: «o di certificazione, ai sensi del comma 5-bis»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Le commissioni di certificazione, istituite presso gli enti bilaterali o le università e le università ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera c) e e) del decreto

~~procedura definita dalle parti sociali”~~
~~del medico competente ove nominato”;~~

c) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “3-bis. In caso di costituzione di nuova ~~to~~ impresa ~~di nuova costituzione~~, il datore di lavoro è ~~sono tenute tenuto~~ ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.”

ART. 18

(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

~~1. All’articolo 30 del decreto sono~~
~~apportate le seguenti modifiche:~~

~~a) al comma 2, dopo le parole “idonei sistemi di registrazione” sono aggiunte le seguenti: «o di certificazione, ai sensi del comma 5-bis»;~~

~~b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:~~

~~“5-bis. Le commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali o le università e le università ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera c) e e) del decreto~~

~~del medico competente ove nominato”;~~

c) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “3-bis. In caso di costituzione di nuova ~~to~~ impresa ~~di nuova costituzione~~, il datore di lavoro è ~~sono tenute tenuto~~ ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.”

ART. 18

(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

NON ACCOLTA

del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, sono soggetti abilitati a certificare anche ai fini di cui all'articolo 2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo».

ART. 19

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole: "L17, L23, ", sono inserite le seguenti: "e della laurea magistrale LM26" e dopo le parole: "sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo", sono inserite le parole: "pureché esibiscano un'attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa per almeno un anno, maturata nel settore in cui intendono svolgere il ruolo di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione";

legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, sono soggetti abilitati a certificare anche ai fini di cui all'articolo 2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo».

ART. 19

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole: "L17, L23, ", sono inserite le seguenti: "e della laurea magistrale LM26" e dopo le parole: "sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo", sono inserite le parole: "pureché esibiscano un'attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa per almeno un anno, maturata nel settore in cui intendono svolgere il ruolo di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione";

b) al comma 5, vengono cancellate le parole: " ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001". Dopo le parole: "sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo", sono inserite le parole: "pureché esibiscano un'attestazione

ART. 19

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

IN ATTESA DELLA VALUTAZIONE DEL MIUR

comprovante l'esplicitamento di attività lavorativa per almeno un anno, maturata nel settore in cui intendono svolgere il ruolo di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione" oppure qualora nel loro percorso formativo universitario abbiano superato uno o più esami di profitto relativi a specifici insegnamenti curriculari che complessivamente presentino i contenuti minimi e l'impegno orario secondo gli indirizzi definiti nell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 2).

Coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26, ovvero della laurea compresa nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale in data 5 giugno 2001, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo.

b) al comma 5 le parole: "ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale".
b) al comma 7, dopo le parole: "successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni".

b) al comma 5 le parole: "ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale".
b) c) al comma 7, dopo le parole: "successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni".

ART. 20
(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Nel settore edile la formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti.;"

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione di cui al precedente periodo può essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 51, ove presenti";

c) al comma 14, dopo le parole: "successive modificazioni", sono inserite le seguenti: "se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni".

ART. 22
(Modifiche all'articolo 39 del decreto

ART. 20
(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. ~~Nel settore edile~~ La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti.;" al comma 7, dopo le parole "i preposti ricevono a cura dei datori di lavoro e" è aggiunta la seguente: "preferibilmente".

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione di cui al precedente periodo può essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 51, ove presenti";

c) al comma 14, dopo le parole: "successive modificazioni", sono inserite le seguenti: "se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni".

ART. 22
(Modifiche all'articolo 39 del decreto

ART. 20
(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

ACCOLIA

ART. 22
(Modifiche all'articolo 39 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 39, comma 3, del decreto le parole: "assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza" sono sostituite con le seguenti: "che svolge attività di vigilanza".

ART. 23

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 40 del decreto è abrogato.

legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

~~1. All'articolo 40, comma 3, del decreto le parole: "assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza" sono sostituite con le seguenti: "che svolge attività di vigilanza".~~

ART. 23

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

~~1. L'articolo 40 del decreto è abrogato.~~

~~1. All'articolo 40 del decreto, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:~~
~~"3. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1".~~

legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

ACCOLIA

ART. 23

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

ACCOLIA

ART. 24

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: "dalle direttive europee nonché" sono soppresse;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) in ogni caso ne venga individuata la necessità della valutazione dei rischi".

ART. 24

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: "dalle direttive europee nonché" sono soppresse;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) in ogni caso ne venga individuata la necessità dell'esito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), evidenzia la presenza di rischi

ART. 24

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: "dalle direttive europee nonché" sono soppresse;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) in ogni caso ne venga individuata la necessità dell'esito della valutazione dei rischi" in ogni altro caso in cui la valutazione di cui all'articolo 17, comma

per i quali è necessaria la sorveglianza sanitaria.

2. All'articolo 41, comma 2, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere: "e-bis) visita medica in fase preassuntiva; e-ter) visita medica alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per malattia motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alle mansioni.";
3. All'articolo 41 dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le visite mediche possono essere svolte, su scelta del datore di lavoro, anche in fase precedente alla assunzione del medico competente o dei dipartimenti di prevenzione delle ASL."
4. All'articolo 41, comma 3 la lettera a) è abrogata.

La lettera a) evidenzia la presenza di rischi per i quali è necessaria la sorveglianza sanitaria.

2. All'articolo 41, comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere: "e-bis) visita medica in fase preassuntiva; e-ter) visita medica alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per ~~motivo~~ motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alle mansioni.";
3. All'articolo 41 dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le visite mediche possono essere svolte, su scelta del datore di lavoro, anche in fase precedente alla assunzione dal medico competente o dei dipartimenti di prevenzione delle ASL."

4. All'articolo 41, comma 3 la lettera a) è abrogata.

5. All'articolo 41, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Entro il 31 dicembre 2009 con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali verranno definite, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti, le modalità di tenuta dei dati di cui all'Allegato 3A del presente decreto".
6. All'articolo 41, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia al lavoratore."

5. All'articolo 41, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Entro il 31 dicembre 2009 con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali verranno definite, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti, le modalità di tenuta dei dati di cui all'Allegato 3A del presente decreto".

6. All'articolo 41, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore."

iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore.”.

7. All'articolo 41, comma 9, dopo le parole: “i giudizi del medico competente” sono inserite le seguenti: “ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva”.

ART. 27
(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 47, comma 8, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici di cui all'articolo 51 perché questi possano procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali.”.

ART. 28
(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 50 del decreto, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300”.

1. ~~All'articolo 41, comma 9, dopo le parole: “i giudizi del medico competente” sono inserite le seguenti: “ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva”.~~

ART. 27
(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 47, comma 8, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne ~~successiva~~ tempestiva comunicazione agli organismi paritetici di cui all'articolo 51 perché questi possano procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali.”.

ART. 28
(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 50 del decreto, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. ~~Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300”.~~ Le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sono svolte dal rappresentante dei lavoratori

7. All'articolo 41, comma 9, dopo le parole: “i giudizi del medico competente” sono inserite le seguenti: “ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva”.

ART. 27
(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

ACCOLTA

ART. 28
(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

ACCOLTA

Per la sicurezza

ART. 29

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 51 del decreto, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Gli organismi paritetici svolgono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese della quale gli organi di vigilanza ~~tengono~~ possono tenere conto ai fini della programmazione delle proprie attività."

ART. 29

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 51 del decreto, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Gli organismi paritetici svolgono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese della quale gli organi di vigilanza ~~tengono~~ possono tenere conto ai fini della programmazione delle proprie attività."

ART. 29

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

ACCOLTA

ART. 31

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:
"ART. 55
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

ART. 31

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:
"ART. 55
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

ART. 31

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

LE PROPOSTE DI MODIFICA RELATIVE ALL'APPARATO SANZIONATORIO SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE NEL SUCCESSIVO ITER DEL PROVVEDIMENTO

Pertanto nel presente documento non si terrà conto delle proposte regionali relative all'apparato sanzionatorio

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o

o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

c) che non provvede alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.

3. È punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) e d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

3-bis. È punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il

con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a.) o per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

c) che non provvede alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.

3. È punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), c) e d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

3-bis. È punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il

il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), e) e f).

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera o), 43, commi 1, lettere a), b), c), ed e) e 4, 45, comma 1;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 26, commi 1, lettera a);
- c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f), q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) e f), 46, comma 2;
- d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera z) prima parte, 26, commi 2 e 3;
- e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
- f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
- g) con la sanzione amministrativa

documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), e) e f).

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera o), 43, commi 1, lettere a), b), c), ed e) e 4, 45, comma 1;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 26, commi 1, lettera a);
- c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f), q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) e f), 46, comma 2;
- d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera z) prima parte, 26, commi 2 e 3;
- e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
- f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
- g) con la sanzione amministrativa pecuniaria

pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere d) seconda parte, r) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni e bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8.

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."

TITOLO II

ART. 39
(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 67, comma 2, prima delle parole: "L'organo di vigilanza", sono anteposte le seguenti: "Entro trenta giorni dalla data di notifica".

da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere d) seconda parte, r) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni e bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8.

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."

TITOLO II

ART. 39
(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

b) All'art.67, comma 1, dopo le parole "adibire a" le parole "~~levevazioni~~ ~~infortuni~~" sono sostituite con "luoghi di lavoro" e dopo le parole "ed essere" è inserita la parola "~~preliminariamente~~".

1. All'articolo 67, comma 2, prima delle parole: "L'organo di vigilanza", sono

TITOLO II

ART. 39
(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

NON ACCOLTA

Con riferimento al comma 0) il Ministero è contrario ad una applicazione generalizzata della norma. Si resta in attesa di riformulazione da parte delle Regioni che chiarisca a quali luoghi di lavoro, oltre che alle lavorazioni industriali, si possa applicare la norma.

Commento (NOI): Come sempre affermato dalla giurisprudenza, la notifica si applica a tutti i luoghi di lavoro e non solo a quelli edibiti a lavorazioni industriali

anteposte le seguenti: "Entro trenta giorni dalla data di notifica"

1) bis, all'art.67, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la lettera "c) ai possibili rischi derivanti da tale attività ed alle misure di prevenzione che si intendono mettere in opera preventivamente" e prima del punto 3 è inserito il capoverso "L'attività comincia solo dopo che si è proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione."

Commento [NO2]: La notifica deve permettere di verificare l'adeguatezza delle misure ipotizzate per eliminare o ridurre i rischi e i luoghi di lavoro devono risultare sicuri sin dal loro avvio

TITOLO III

ART. 42

Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 70 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

~~"2-bis. Gli impianti e gli insiemi complessi di macchine assemblati ma provenienti da costruttori diversi devono essere valutati complessivamente secondo l'allegato V, approfondendo, in particolare, le problematiche ed i rischi di interferenza ed interazione."~~

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accertino ~~rischi~~ **rischi** che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in

TITOLO III

ART. 42

Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 70 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

~~"2-bis. Gli impianti e gli insiemi complessi di macchine assemblati ma provenienti da costruttori diversi devono essere valutati complessivamente secondo i requisiti di sicurezza di cui all'allegato V, approfondendo, in particolare, le problematiche ed i rischi di interferenza ed interazione."~~

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accertino ~~rischi~~ **rischi** che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in

TITOLO III

ART. 42

Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 70 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

~~"2-bis. Gli impianti e gli insiemi complessi di macchine assemblati ma provenienti da costruttori diversi devono essere valutati complessivamente secondo i requisiti di sicurezza di cui all'allegato V, approfondendo, in particolare, le problematiche ed i rischi di interferenza ed interazione."~~

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accertino ~~rischi~~ **rischi** che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in

Commento [a3]: il comma 2bis aggiunto appare ingiustificato. Nella bozza approvata il comma 2 bis è stato cancellato. Si concorda con l'eliminazione del comma 2 bis, in quanto in contrasto con la Direttiva Comunitaria in materia di macchine.

Commento [a28]: il comma 2bis aggiunto appare ingiustificato. Nella bozza approvata il comma 2 bis è stato cancellato. Si concorda con l'eliminazione del comma 2 bis, in quanto in contrasto con la Direttiva Comunitaria in materia di macchine.

servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, non risulti non rispondente presenti una situazione di rischio imputabile ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tal caso:

a) l'organo di vigilanza che ha accertato la non rispondenza rilevato in sede di utilizzo dell'attrezzatura la presenza di una situazione di rischio imputabile alla mancata corrispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza, impartisce nei confronti del datore di lavoro apposita prescrizione diretta a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata corrispondenza ad uno o più dei requisiti essenziali di sicurezza oppure idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell'autorità nazionale di controllo del mercato;

b) l'organo di vigilanza territorialmente competente per localizzazione del fabbricante, procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento

servizio ai sensi della direttiva di prodotto conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, in tutto o in parte, non risulti non rispondente presenti determinati una situazione di rischio imputabile in relazione ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tal caso:

e) l'organo di vigilanza che ha accertato la non rispondenza rilevato in sede di utilizzo dell'attrezzatura la presenza di una situazione di rischio imputabile alla mancata corrispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza, impartisce nei confronti del datore di lavoro apposita prescrizione diretta a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata corrispondenza ad uno o più dei requisiti essenziali di sicurezza oppure idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell'autorità nazionale di controllo del mercato;

d) l'organo di vigilanza territorialmente competente per localizzazione del fabbricante, procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nei confronti del fabbricante e dei

servizio ai sensi della direttiva di prodotto conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, in tutto o in parte, non risulti non rispondente presenti determinati una situazione di rischio imputabile in relazione ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tal caso:

e) l'organo di vigilanza che ha accertato la non rispondenza rilevato in sede di utilizzo dell'attrezzatura la presenza di una situazione di rischio imputabile alla mancata corrispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza, impartisce nei confronti del datore di lavoro apposita prescrizione diretta a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata corrispondenza ad uno o più dei requisiti essenziali di sicurezza oppure idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell'autorità nazionale di controllo del mercato;

f) l'organo di vigilanza territorialmente competente per localizzazione del fabbricante, procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nei

tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1.

~~oggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1.~~

~~In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:~~

a) ~~dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero del soggetto della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'art. 70.~~

~~confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1.~~

~~In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:~~

a) ~~dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;~~
b) ~~dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'art. 70.~~

Commento [a 4]: Il comma 4 non viene modificato in parte nel senso proposto dalle Regioni. Nella bozza approvata è stata modificata la parte relativa all'accertamento (la parola "accertino" è stata sostituita con "rilevino") e, in accordo con quanto proposto dalle Regioni si parla di "situazione di rischio". Viene, tuttavia, introdotta la possibilità di impartire una "disposizione" al datore di lavoro invece della prescrizione di cui al D.Lgs 758/94. Questo aspetto è incongruente perché non stabilisce quando utilizzare un provvedimento o l'altro. Si ricorda che in caso di accertamento di ipotesi di violazione (situazione di rischio) è possibile procedere solo con la prescrizione e la conseguente sanzione. Si richiede pertanto di ... [1]

Commento [a 29]: Il comma 4 non viene modificato in parte nel senso proposto dalle Regioni. Nella bozza approvata è stata modificata la parte relativa all'accertamento (la parola "accertino" è stata sostituita con "rilevino") e, in accordo con quanto proposto dalle Regioni si parla di "situazione di rischio". Viene, tuttavia, introdotta la possibilità di impartire una "disposizione" al datore di lavoro invece della prescrizione di cui al D.Lgs 758/94. Questo aspetto è incongruente perché non stabilisce quando utilizzare un provvedimento o l'altro. Si ricorda che in caso di accertamento di ipotesi di violazione (situazione di rischio) è possibile procedere solo con la prescrizione e la conseguente sanzione. ... [2]

ART. 43

Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 4, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:
- “3) *assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozione ne garantisce una significativa riduzione.*”;
- b) al comma 5, dopo le parole: “condizioni di sicurezza” sono inserite le seguenti: “in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3”;
- c) al comma 7, lettera a), le parole: “formazione adeguata e specifica” sono sostituite dalle seguenti: “informazione, formazione ed addestramento adeguati”;
- d) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) dopo le parole: “datore di lavoro” sono inserite le seguenti: “, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida.”;
- 2) i numeri: “1)” e “2)” sono sostituiti dalle lettere: “a)” e “b)”;
- 3) alla lettera b), numeri 1 e 2, le parole: “a controlli” sono sostituite dalle seguenti: “ad interventi di controllo”;
- 4) alla lettera c) le parole: “i controlli” sono sostituite dalle seguenti: “Gli interventi di controllo”;
- e) al comma 11, dopo le parole: “verifiche periodiche” sono inserite le seguenti: “volte a valutarne l'effettivo stato di

ART. 43

Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, è eliminata la seguente: “... che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.”
- a) al comma 4, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:
- “3) *assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozione ne garantisce una significativa riduzione.*”;
- b) al comma 5, dopo le parole: “condizioni di sicurezza” sono inserite le seguenti: “in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3”;
- c) al comma 7, lettera a), le parole: “formazione adeguata e specifica” sono sostituite dalle seguenti: “informazione, formazione ed addestramento adeguati”;
- d) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) dopo le parole: “datore di lavoro” sono inserite le seguenti: “, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida.”;
- 2) i numeri: “1)” e “2)” sono sostituiti dalle lettere: “a)” e “b)”;
- 3) alla lettera b), numeri 1 e 2, le parole: “a controlli” sono sostituite dalle seguenti: “ad interventi di controllo”;
- 4) alla lettera c) le parole: “i controlli” sono sostituite dalle seguenti: “Gli

ART. 43

Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) Al comma 1, le parole: “disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie” sono sostituite dalle seguenti: “disposizioni legislative comunitarie e nazionali.”
- a) al comma 4, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:
- “3) *assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozione ne garantisce una significativa riduzione.*”;
- b) al comma 5, dopo le parole: “condizioni di sicurezza” sono inserite le seguenti: “in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3”;
- c) al comma 7, lettera a), le parole: “formazione adeguata e specifica” sono sostituite dalle seguenti: “informazione, formazione ed addestramento adeguati”;
- d) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) dopo le parole: “datore di lavoro” sono inserite le seguenti: “, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida.”;
- 2) i numeri: “1)” e “2)” sono sostituiti dalle lettere: “a)” e “b)”;
- 3) alla lettera b), numeri 1 e 2, le parole: “a controlli” sono sostituite dalle seguenti: “ad interventi di controllo”;
- 4) alla lettera c) le parole: “i controlli”

Commento [a30]: Al comma 1 è opportuno eliminare "... che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.", in quanto le disposizioni per l'utilizzo (cfr. all V) non hanno sempre e solo origine comunitaria.

Commento [a5]: Al comma 1 è opportuno eliminare "... che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.", in quanto le disposizioni per l'utilizzo (cfr. all V) non hanno sempre e solo origine comunitaria.

Commento [a6]: Eliminare il riferimento a ELEVATI LIVELLI DI RISCHIO, in quanto di incerta e non univoca interpretazione e comunque non aderente ai principi [3].

Commento [a31]: Eliminare il riferimento a ELEVATI LIVELLI DI RISCHIO, in quanto di incerta e non univoca interpretazione e comunque [4].

Commento [a7]: E' sostanzialmente conforme a quanto proposto anche dalle Regioni

Commento [a32]: E' sostanzialmente conforme a quanto proposto anche dalle Regioni

Commento [a8]: E' sostanzialmente conforme a quanto proposto anche dalle Regioni

Commento [a33]: E' sostanzialmente conforme a quanto proposto anche dalle Regioni

conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza," ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di trenta sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13."

~~f) al comma 12 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti pubblici o privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio."~~

g) al comma 13, dopo le parole: "Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali", così come modificate dall'articolo 1, comma 1, sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".

h) al comma 14 le parole: "sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".

interventi di controllo"

e) al comma 11, dopo le parole: "verifiche periodiche" sono inserite le seguenti: "volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza," ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di trenta sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13."

Dopo il secondo periodo, sono inserite le seguenti: "Per le attrezzature a pressione, la prima delle verifiche periodiche deve essere eseguita entro 60 giorni dalla messa in servizio. Per tali attrezzature inoltre, la verifica di primo impianto, ove prevista dagli art. 4 e 5 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n.329, esclude l'obbligo della effettuazione della prima delle verifiche periodiche."

Il datore di lavoro, al fine di attivare le procedure di verifica di cui al presente comma, comunica all'ISPESL territorialmente competente la prima messa in servizio sul territorio nazionale delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII entro trenta giorni dalla stessa; comunica altresì tempestivamente alla ASL territorialmente competente la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali e il trasferimento o spostamento delle attrezzature stesse."

sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi di controllo"

c) al comma 11, dopo le parole: "verifiche periodiche" sono inserite le seguenti: "volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza," ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13."

~~f) al comma 12 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti pubblici o privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio."~~

g) al comma 13, dopo le parole: "Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali", così come modificate dall'articolo 1, comma 1, sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".

h) al comma 14 le parole: "sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".

Commento [a.9]: E'
sostanzialmente conforme a quanto proposto anche dalle Regioni.

Commento [a.34]: E'
sostanzialmente conforme a quanto proposto anche dalle Regioni.

Commento [a.10]: La
modifica al comma 11 non tiene conto delle proposte delle Regioni.
Non c'è alcun riferimento alle problematiche relative gli apparecchi a pressione (armonizzazione con il D.M. 329/04).

Per le verifiche periodiche viene introdotta la possibilità di rivolgersi direttamente a organismi privati se ISPESL o ASL non intervengono rispettivamente entro 60 e 30 giorni. Tale possibilità è incongruente con quanto contenuto nel comma 12 che prevede che siano ISPESL e ASL a decidere se avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.

Commento [a.35]: La
modifica al comma 11 non tiene conto delle proposte delle Regioni.
Non c'è alcun riferimento alle problematiche relative gli apparecchi a pressione (armonizzazione con il D.M. 329/04).

Commento [a.36]: La
versione attualmente in vigore del comma 12 art. 71 deve rimanere. Infatti, se i soggetti pubblici e privati svolgono la funzione con finalità pubblicistiche, non possono non avere la qualifica di [a.11].

Commento [a.11]: Testo
concordato nel gruppo di lavoro Ministri - Regioni - ISPESL

~~f) al comma 12 il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "I soggetti
pubblici o privati abilitati acquisiscono la
qualifica di incaricato di pubblico
servizio";~~

g) al comma 13, dopo le parole: "Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche
sociali", così come modificate dall'articolo
1, comma 1, sono inserite le seguenti: ",
"di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico".

h) al comma 14 le parole: "sentiti i
Ministri della salute e dello sviluppo
economico" sono sostituite dalle seguenti:
"di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico".

ART. 44

*Modifiche all'articolo 72 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

a. All'articolo 72 del
decreto sono apportate le
seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente: "1. Chiunque
venda, noleggi o conceda in
uso o locazione finanziaria
macchine, apparecchi o
utensili costruiti o messi in
servizio al di fuori della
disciplina di cui all'articolo
70, comma 1, deve attestare,
sotto la propria
responsabilità, che le stesse
siano conformi, al momento
della consegna a chi
acquista, riceva in uso,
noleggio o locazione
finanziaria, ai requisiti di

1. All'articolo 72 del decreto sono
apportate le seguenti modifiche:

c) il comma 1 è sostituito dal
seguente: "1. Chiunque
venda, noleggi o conceda in
uso o locazione finanziaria
macchine, apparecchi o
utensili costruiti o messi in
servizio al di fuori della
disciplina di cui all'articolo
70, comma 1, deve attestare,
sotto la propria
responsabilità, che le stesse
siano conformi, al momento
della consegna a chi acquista,
riceva in uso, noleggio o
locazione finanziaria, ai
requisiti di sicurezza di cui

ART. 44

*Modifiche all'articolo 72 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

ACCOLTA

Commento [a.12]: La
versione attualmente in vigore
del comma 12 art. 71 deve
rimanere. Infatti, se i soggetti
pubblici e privati svolgono la
funzione con finalità
pubblicistiche, non possono
non avere la qualifica di
incaricato di pubblico servizio
(incoerente con il comma 11).

Commento [a.37]: Art. 44 e
art.45 – modifiche agli artt. 72 e
73: sostanzialmente simili a
quelle proposte dalle Regioni,
salvo evidenziare che sarebbe
opportuno sostituire la parola
"conduttore" con "operatore" al
comma 2 dell'art. 72.

E' opportuno sostituire
"conduttore" con "operatore", in
quanto il termine "conduttore"
non è definito nell'art. 69 e si
potrebbero determinare
ambiguità interpretative (es.
Conduttore è colui che conduce
una macchina semovente o è
colui che utilizza una qualsiasi
macchina?).

Commento [a.13]: Art. 44 e
art.45 – modifiche agli artt. 72 e
73: sostanzialmente simili a
quelle proposte dalle Regioni,
salvo evidenziare che sarebbe
opportuno sostituire la parola
"conduttore" con "operatore" al
comma 2 dell'art. 72.

E' opportuno sostituire
"conduttore" con "operatore", in
quanto il termine "conduttore"
non è definito nell'art. 69 e si
potrebbero determinare
ambiguità interpretative (es.
Conduttore è colui che conduce
una macchina semovente o è
colui che utilizza una qualsiasi
macchina?).

sicurezza di cui all'allegato V.",

- b) al comma 2 le parole: "ad un datore di lavoro" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, dopo le parole: "disposizioni del presente titolo", le seguenti: "e, ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista."

ART. 47

Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 79 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto 2 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale."

ART. 50

Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, alinea, le parole: "secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché" sono sostituite

- d) all'allegato V.",
- al comma 2 le parole: "ad un datore di lavoro" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, dopo le parole: "disposizioni del presente titolo", le seguenti: "e, ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista". Inoltre, la parola "conduttore" è sostituita dalla parola "operatore".

ART. 47

Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 79 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto 2 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale." è soppresso il comma 2.

ART. 50

Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

2. All'articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- d) al comma 1, alinea, le parole: "secondo la migliore scienza

ART. 47

Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

NON ACCOLTA

ART. 50

Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

NON ACCOLTA

Commento (a 14): La proposta di eliminare il comma b) è determinata dalla necessità di NON interferire con le scelte del datore di lavoro (non dovrebbe essere un decreto che definisca quando ci vogliono i DPI ma è conseguenza di individuazione di rischi residui non eliminabili diversamente).

L'aggiunta del comma 2 bis non è accettabile perché il decreto 2/5/01 è considerato obsoleto e superato (osservazioni già fatte anche da UNI). Contiene riferimenti a norme superate e non più disponibili.

dalla seguente: "o";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche";
c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica." ed il numero 2) è abrogato;

d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per sistemi di II e III categoria purché:

- 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
- 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività."

ART. 52

Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 84, comma 1 del decreto, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche".

ART. 53

~~ed abrogata~~ nonché" sono e sostituiti dalla seguente: "d";
e) al comma 1, lettera a), le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche";

f) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica." ed il numero 2) è abrogato;

d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per sistemi di II e III categoria purché:

- 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
- 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività."

ART. 52

Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 84, comma 1 del decreto, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche" e sono soppresse le seguenti: "con sistemi di protezione".

Commento [a.15]: L'emenda
mento dell'art. 50 comma 1 lett.
a) si riferisce non al testo del
D.Lgs. 81/2008, ma ad una
revisione successiva.

Commento [a.16]: E'
conforme a quanto proposto
anche dalle Regioni

Commento [a.17]: E'
conforma a quanto proposto
anche dalle Regioni

Commento [a.18]: E'
conforma a quanto proposto
anche dalle Regioni

Commento [a.19]: La
modifica era stata già
concordata nel gruppo di lavoro
Ministeri - Regioni - ISPESL e
tendeva a chiarire alcuni dubbi
interpretativi

ART. 52

Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ACCOLTA

Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 85 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la parola: "inflammabili" è sostituita dalla seguente: "esplosive";
- b) al comma 2, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche".

ART. 54

Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 86 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 86

(Verifiche e controlli)

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

ART. 53

Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 85 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- ~~b) al comma 1 la parola "inflammabili" è sostituita dalla seguente: "esplosive";~~
- a) al comma 1, dopo la parola "nebbie" è inserita la parola "inflammabili" e dopo la parola "polveri" è inserita la parola "combustibili";
- b) al comma 2, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche".

ART. 54

Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 86 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 86

(Verifiche e controlli)

1. ~~Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme tecniche di buona tecnica o le normative vigenti per verificarne lo stato di garanzia lo stato di conservazione e di~~

ART. 53

Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ACCOLTA

Commento [a 20]: La terminologia proposta è quella utilizzata nelle norme tecniche.

Commento [a 21]: La sostituzione modifica significativamente quanto proposto dalle Regioni.

Viene introdotta la primaria competenza del Ministero dello sviluppo economico per definire le modalità e i criteri di effettuazione delle verifiche e dei controlli sulla sicurezza degli impianti elettrici.

E' stata eliminato il richiamo a un decreto per definire i criteri per l'abilitazione dei soggetti privati.

Viene mantenuto il DPR 462/01, che ha determinato la possibilità di avvalersi di soggetti privati abilitati per le verifiche periodiche previste dal DPR 547/55. L'abrogazione di questo DPR determina la necessità di abrogare o modificare sostanzialmente il DPR 462/01. La proposta delle Regioni rende omogenea la parte delle verifiche periodiche degli impianti elettrici con quanto previsto dall'art. 71 (verifiche periodiche di impianti e attrezzature). Si richiede pertanto di confermare il testo proposto dalle Regioni e recepito nel gruppo di lavoro Ministeri - Regioni - ISPESL.

ART. 54

Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

NON ACCOLTA

efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. "

~~2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.~~

~~2. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. "~~

~~3. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il datore di lavoro sottopone gli impianti elettrici e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ripartite in allegato VII-bis a verifiche periodiche con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.~~

~~4. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 3, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.~~

~~5. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII-bis, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma~~

Commento [a22]: Il comma 2 non serve perché le modalità di esecuzione dei controlli sugli impianti elettrici sono già definite nelle norme tecniche.

precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, si considerano abilitati ai fini del presente comma gli organismi già individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

6. Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano messi in esercizio solo dopo l'effettuazione del controllo iniziale di cui all'art. 71 comma 8 punto 1 e comunica la messa in servizio all'ISPESL ed all'ASL territorialmente competenti entro 30 giorni dalla stessa.

7. E' abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

TITOLO IV

ART. 56

Modifiche all'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 88, comma 2, del decreto dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) ai lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas,

TITOLO IV

Modifiche all'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 88, comma 2, del decreto dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) ai lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e

TITOLO IV

Modifiche all'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 88, comma 2, del decreto dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) ai lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e

acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X; g-ter), alle attività di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272.".

ART. 57

Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 89, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.";
 - b) alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.";
 - c) dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: "i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; i-ter) progettista dell'opera: il soggetto incaricato dal committente della progettazione dei lavori.".

riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X; g-ter), alle attività di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272." g-quater) alle attività di montaggio di opere provvisorie destinate a manifestazioni sportive o di spettacolo, ad allestimenti fieristici, a parchi divertimento e simili, di complessiva non superiore a 5 giorni

ART. 57

Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 89, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Tale soggetto è il coordinatore di cui alla seguente lettera e) o f), o il progettista o il direttore dei lavori." Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento.";
 - a1) alla lettera c), primo periodo, dopo "soggetto", sono inserite le seguenti: "in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98"
 - b) alla lettera f), primo periodo, dopo "soggetto", sono inserite le seguenti: "in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98"
 - b1) alla lettera f), primo periodo, dopo "impres", sono inserite le seguenti:

riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X; g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X." g-quater) alle attività di montaggio e smontaggio di opere provvisorie destinate a manifestazioni sportive o di spettacolo, ad allestimenti fieristici, a parchi divertimento e simili, di durata complessiva non superiore a 5 giorni

ART. 57

Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 89, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Tale soggetto è il coordinatore di cui alle lettere e) o f), o il progettista, o il direttore dei lavori. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.";
 - a-bis) alla lettera e), primo periodo, dopo la parola: "soggetto", sono inserite le seguenti: "in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98"
 - a-ter) alla lettera f), primo periodo, dopo "soggetto", sono inserite le seguenti: "in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98"
 - a-quater) alla lettera f), primo periodo, dopo la parola: "impres", sono inserite le seguenti: "affidatarie ed"
 - b) alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.";

affidatarie ed

b) alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice";

c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: "i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; ~~i-ter) progettista dell'opera: il soggetto incaricato del~~ ~~committente della progettazione dei lavori."~~

d) alla lettera l), le parole: "alla realizzazione dell'opera" sono sostituite dalle seguenti: "ai lavori da realizzare".

ART. 58

Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 90 sono apportate le seguenti modifiche:

0a) al comma 1 il secondo periodo è

soppresso;

a) al comma 2 la parola: "valuta" è sostituita dalle seguenti: "prende in considerazione";

b) al comma 4 le parole: " Nel caso di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non è richiesta nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI. In

c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: "i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; ~~i-ter) progettista dell'opera: il soggetto incaricato del~~ ~~committente della progettazione dei lavori."~~

d) alla lettera l), le parole: "alla realizzazione dell'opera" sono sostituite dalle seguenti: "ai lavori da realizzare"

58

Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 90 sono apportate le seguenti modifiche:

~~0a) al comma 1 il secondo periodo è~~ ~~soppresso;~~

0a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi

tali casi non si applica la disposizione di cui al comma 3 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), è redatto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.”;

d) al comma 7, dopo le parole: “dei lavori comunica”, sono inserite le seguenti: “alle imprese affidatarie”;

e) al comma 9, alinea, dopo le parole: “un'unica impresa”, sono inserite le seguenti: “o ad un lavoratore autonomo”;

f) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui al comma 5-bis” e dopo le parole: da parte delle imprese” sono inserite le seguenti: “e dei lavoratori autonomi”;

g) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui al comma 5-bis” e, dopo le parole “documento unico di regolarità contributiva” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”;

h) al comma 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese

fasi di lavoro.

e) al momento delle scelte progettuali nei casi di nuova costruzione o di rifacimento di coperture, tetti, lucernari, in riferimento al rischio di approfondimento

a) al comma 2 la parola: “valuta” è sostituita dalle seguenti: “prende in considerazione”;

b) al comma 4 le parole: “ Nel caso di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea”;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non è richiesta nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI. In tali casi non si applica la disposizione di cui al comma 3. In fase di esecuzione il coordinatore per l'esecuzione dei lavori coordina l'applicazione delle scelte di cui all'art. 90 comma 1, effettuate dal Commitente e redige e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), è redatto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.”;

d) al comma 7, dopo le parole: “dei lavori comunica”, sono inserite le seguenti: “alle imprese affidatarie”;

d-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: “8 bis: “Il commitente o il responsabile dei lavori assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti

vari lavori o fasi di lavoro.

e) al momento delle scelte progettuali nei casi di nuova costruzione o di rifacimento di coperture, tetti, lucernari, in riferimento al rischio di approfondimento

a) al comma 2 la parola: “valuta” è sostituita dalle seguenti: “prende in considerazione”;

b) al comma 4 le parole: “ Nel caso di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea”;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non è richiesta nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI. In tali casi non si applica la disposizione di cui al comma 3. In fase di esecuzione il coordinatore per l'esecuzione dei lavori coordina l'applicazione delle scelte di cui all'art. 90 comma 1, effettuate dal commitente e redige e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), è redatto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.”;

d) al comma 7, dopo le parole: “dei lavori comunica”, sono inserite le seguenti: “alle imprese affidatarie”;

d-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis: Il commitente o il responsabile dei lavori verifica l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3 bis e 3 ter. Nel campo di applicazione del decreto

e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).";

l) al comma 10, dopo le parole: "quando prevista", sono inserite le seguenti: "oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi";
l) il comma 11 è abrogato.

dall'articolo 97, comma 3 bis e 3 ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

e) al comma 9, alinea, dopo le parole: "un'unica impresa", sono inserite le seguenti: "o ad un lavoratore autonomo";

f) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "dell'impresa affidataria" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese affidatarie";

g) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "dell'impresa affidataria" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese affidatarie";

h) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "dell'impresa affidataria" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese affidatarie";

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

e) al comma 9, alinea, dopo le parole: "un'unica impresa", sono inserite le seguenti: "o ad un lavoratore autonomo";

e-bis) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: "dell'impresa affidataria" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese affidatarie";

f) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui al comma 5-bis" e dopo le parole: da parte delle imprese" sono inserite le seguenti: "e dei lavoratori autonomi";

g) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui al comma 5-bis" e, dopo le parole "documento unico di regolarità contributiva" sono aggiunte le seguenti: " fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ";

h) al comma 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).";

99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).";

i) al comma 10, dopo le parole: "quando prevista", sono inserite le seguenti: "oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi";

l) il comma 11 è abrogato.

ART. 59

Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 91, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b), dopo le parole: "un fascicolo", sono inserite le seguenti: "adattato alle caratteristiche dell'opera";
 - b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, l. ."
2. All'articolo 91, del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione

i) al comma 10, dopo le parole: "quando prevista", sono inserite le seguenti: "oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi";

l) il comma 11 è abrogato.

59

Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

2. All'articolo 91, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - c) alla lettera b), dopo le parole: "un fascicolo", sono inserite le seguenti: "adattato alle caratteristiche dell'opera";
 - d) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, l. ."
2. All'articolo 91, del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

~~"2-bis. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in~~

ART. 59

Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ACCOLTA

in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere o simultaneamente o successivamente tra loro, il progettista, in accordo con il coordinatore per la progettazione, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro."

ART. 60

Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 92, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a), dopo le parole: "all'articolo 100", sono inserite le seguenti: "ove previsto";
 - b) alla lettera b), dopo le parole: "con quest'ultimo", sono inserite le seguenti: "ove previsto" e, a seguire, dopo le parole: "ove previsto" e, a seguire, dopo le parole: "ove previsto" e, a seguire, dopo le parole: "ove previsto";
 - c) alla lettera e), le parole: "segnala al committente e", sono sostituite dalle seguenti: "segnala al committente o" e dopo le parole: "all'articolo 100" sono inserite le seguenti: "ove previsto".

2. All'articolo 92, comma 2, del decreto dopo le parole: "Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5" sono inserite le seguenti: "Ad eccezione dei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi

~~condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere o simultaneamente o successivamente tra loro, il progettista, in accordo con il coordinatore per la progettazione, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro."~~

60

Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 92, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a), dopo le parole: "all'articolo 100", sono inserite le seguenti: "ove previsto";
 - b) alla lettera b), dopo le parole: "con quest'ultimo", sono inserite le seguenti: "ove previsto" e, a seguire, dopo le parole: "all'articolo 100", sono inserite le seguenti: "ove previsto";
 - c) alla lettera e), le parole: "segnala al committente e", sono sostituite dalle seguenti: "segnala al committente o" e dopo le parole: "e 96" sono sostituite dalle seguenti: "96 e 97 e 1" e dopo le parole: "all'articolo 100" sono inserite le seguenti: "ove previsto".

2. All'articolo 92, comma 2, del decreto dopo le parole: "Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5" sono inserite le seguenti: "Ad eccezione dei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI".

ART. 60

Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 92, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), dopo le parole: "all'articolo 100", sono inserite le seguenti: "ove previsto";
- b) alla lettera b), dopo le parole: "con quest'ultimo", sono inserite le seguenti: "ove previsto" e, a seguire, dopo le parole: "all'articolo 100", sono inserite le seguenti: "ove previsto";
- c) alla lettera e), le parole: "segnala al committente e", sono sostituite dalle seguenti: "segnala al committente o" e dopo le parole: "e 96" sono sostituite dalle seguenti: "96 e 97, comma 1" e dopo le parole: "all'articolo 100" sono inserite le seguenti: "ove previsto".

2. All'articolo 92, comma 2, del decreto dopo le parole: "Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5," sono inserite le seguenti: "Ad eccezione dei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b)".

particolari di cui all'allegato XI".

ART. 63

Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 96 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5, e all'articolo 29, comma 3.".

63

Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 96 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), ~~3 e 5,~~ e all'articolo 29, comma 3.".

ART. 63

Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

NON ACCOLTA

ART. 64

Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

64

Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

64

Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "vigila sulla" sono sostituite dalle seguenti: "verifica le condizioni di", le parole: "e sull'applicazione" sono sostituite dalle seguenti: "e l'applicazione" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo "Nel caso di esecuzione sia frazionata o suddivisa in lavorazioni scorporate, con presenza di più imprese affidatarie, i compiti previsti dal presente articolo sono demandati al datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori di contratto il cui importo risulti prevalente."

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter. Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa deve utilizzare personale in possesso di adeguata professionalità, in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all'allegato XIV."

a) al comma 1, le parole: "vigila sulla" sono sostituite dalle seguenti: "direttamente o tramite propri dirigenti o preposti, verifica le condizioni di", le parole: "e sull'applicazione" sono sostituite dalle seguenti: "e l'applicazione" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo "Nel caso di affidamenti la cui esecuzione sia frazionata o suddivisa in lavorazioni scorporate, con presenza di più imprese affidatarie, i compiti previsti dal presente articolo sono demandati al datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori di contratto il cui importo risulti prevalente."

a-bis) al comma 2, dopo le parole: "Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale" aggiungere: "di tutte le ditte esecutrici, nell'ambito dei lavori affidati."

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter. Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare personale in possesso di adeguata professionalità, in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all'allegato XIV."

3-ter) Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare dirigenti, o preposti in possesso della prevista formazione specifica.

a) al comma 1, le parole: "vigila sulla" sono sostituite dalle seguenti: "direttamente o tramite propri dirigenti o preposti, verifica le condizioni di", le parole: "e sull'applicazione" sono sostituite dalle seguenti: "e l'applicazione" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo "Nel caso di affidamenti la cui esecuzione sia frazionata o suddivisa in lavorazioni scorporate, con presenza di più imprese affidatarie, i compiti previsti dal presente articolo sono demandati al datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori di contratto il cui importo risulti prevalente."

a-bis) al comma 2, dopo le parole: "Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale" aggiungere: "di tutte le ditte esecutrici, nell'ambito dei lavori affidati."

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter. Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare personale in possesso di adeguata professionalità, in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all'allegato XIV."

3-ter) Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare dirigenti o preposti in possesso di adeguata formazione."

Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 98, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) in alinea, dopo le parole: "in possesso" sono inserite le seguenti: "di uno";
 - b) alla lettera a), c) le parole: "in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001";
 - c) alla lettera b), le parole: "citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000";

2. All'articolo 98, comma 2, del decreto le parole: "dai rispettivi ordini o collegi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "dagli ordini o collegi professionali" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto".

Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

4. All'articolo 98, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - d) in alinea, dopo le parole: "in possesso" sono inserite le seguenti: "di uno";
 - e) le parole: "in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000" sono sostituite dalla seguenti: "in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001";
 - f) alla lettera b), le parole: "citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000";
5. All'articolo 98, comma 2, del decreto le parole: "dai rispettivi ordini o collegi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "dagli ordini o collegi professionali" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto".

~~6. All'articolo 98, comma 4, del decreto le parole: "con i medesimi contenuti minimi" sono sostituite dalle seguenti:~~

Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

IN ATTESA DELLA VALUTAZIONE DEL MIUR

3. All'articolo 98, comma 4, del decreto le parole: "con i medesimi contenuti minimi" sono sostituite dalle seguenti: "i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV".

~~"i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV".~~
All'articolo 98, comma 4, del decreto le parole: "un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi" sono sostituite dalle seguenti: "uno o più esami relativi a specifici insegnamenti curriculari del corso di studi, se necessario completati da un corso di perfezionamento, che complessivamente presentino contenuti minimi impegno orario e modalità di svolgimento conformi all'allegato XIV".

65 bis

Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ART. 65-bis
Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 99, del decreto, comma 1, i punti a) b) e c) sono sostituiti dai seguenti:

- a) cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 2000u/k
- b) cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato XI
- c) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alle lettere a) e b) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera.

1. All'articolo 99, comma 1, del decreto, i punti a) b) e c) sono sostituiti dai seguenti:

- a) cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 2000u/g
- b) cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato XI
- c) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alle lettere a) o b) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera.

ART. 66

Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 100, del decreto, è aggiunto il seguente comma: "6 bis Il responsabile dei lavori, se nominato, e il direttore dei lavori assicurano l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97, commi 3 bis e 3 ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo".

66

Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 100, del decreto, al comma 6 è aggiunto, dopo la parola "salvataggio":
"o per garantire la sicurezza e la continuità nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, telefonia".

1. All'articolo 100, del decreto, è aggiunto il seguente comma: "6 bis Il committente e il responsabile dei lavori, se nominato, e il direttore dei lavori assicurano l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 e comma 3 bis e 3 ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo".

67 bis

Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 104, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "una volta all'anno", sono inserite le seguenti: "almeno un cantiere".

66

Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 100, comma 6, del decreto, è aggiunto infine il seguente periodo: "o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione."

1. All'articolo 100, del decreto, è aggiunto il seguente comma: "6 bis Il committente e il responsabile dei lavori, se nominato, e il direttore dei lavori assicurano l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 e comma 3 bis e 3 ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo".

ART. 67 bis

Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

NON ACCOLTA

68 bis

Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 108, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Durante i lavori deve essere resa sicura nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII.

ART. 69-bis

Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

1. All'articolo 112, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1 bis: "Le opere provvisorie di cui all'articolo 88, comma 2, lettera g-quater) e quelle di grande importanza e complessità devono essere verificate, da parte di soggetti abilitati, prima di ogni utilizzo, al fine di garantire il corretto montaggio eseguito in conformità a specifici disegni esecutivi e relativo piano di montaggio uso e smontaggio. La tipologia delle opere provvisorie di cui sopra, compreso i contenuti del piano di montaggio uso e smontaggio completo di disegni esecutivi, nonché i requisiti dei soggetti abilitati alle suddette verifiche sono stabilite, entro 24 mesi, con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali adottato, sentito il Coordinamento tecnico delle Regioni."

ART. 68 bis

Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 108, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli."

ART. 69-bis

Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

NON ACCOLTA

ART. 72 bis
Modifiche all'articolo 119 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 119, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "comma 8. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII".

ART. 74
Modifiche all'articolo 122 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto le parole "Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei lavori in quota".

■ 74
Modifiche all'articolo 122 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto le parole "Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei lavori in quota".
1-bis. Al comma 1, dopo le parole "al punto 2", aggiungere "3.1, 3.2 e 3.3".

ART. 72 bis
Modifiche all'articolo 119 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ACCOLTA

ART. 74
Modifiche all'articolo 122 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ACCOLTA

ART. 75bis
Modifiche all'articolo 128 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 128 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "ponti sospesi", sono inserite le seguenti: "Per le torri di carico".

ART. 78
Modifiche all'articolo 138 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

■ 78
Modifiche all'articolo 138 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ART. 78
Modifiche all'articolo 138 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ACCOLTA

1. All'articolo 138, comma 5, del decreto alla lettera a) le parole: "o il piano di gronda" sono soppresse e la lettera d) è soppressa.

ART. 80

Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 148 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego."

71. All'articolo 138, comma 2, del decreto, il numero: "30" è sostituito dal seguente: "20".
1. All'articolo 138, comma 5, del decreto alla lettera a) le parole: "o il piano di gronda" sono soppresse e la lettera d) è soppressa.

ART. 80

Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 148 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, la priorità per le misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego."

ACCOLTA

ART. 80

Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 148 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego."

ART. 91bis

Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 180, comma 1, del decreto dopo le parole "radiazioni ottiche" le parole: "di origine artificiale" sono soppresse.

ART. 91bis

Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

NON ACCOLTA

ART. 94

Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

All'articolo 192, comma 2, del decreto la parola: "inferiori" è sostituita dalla seguente: "superiori".

ART. 94

Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

All'articolo 192, comma 2, del decreto la parola: "inferiori" è sostituita dalla seguente: "superiori".

ART. 94

Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

NON ACCOLTA

Commento [NO23]: E'
corretto l'attuale testo che
evidenzia la supremazia alle
misure di carattere collettivo
rispetto a quelle individuali

ART. 104-bis
Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ART. 104-bis
Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 221 del decreto il comma 4 è abrogato.

NON ACCOLTA

ART. 105
Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 222, comma 1, del decreto dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere: "*h-bis) rischio basso per la sicurezza: rischio per la sicurezza esistente nei luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti agenti di bassa pericolosità in cui le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di eventi incidentali ed in cui, in caso di tali eventi, la probabilità di propagazione degli effetti dell'incidente è da ritenersi limitata; h-ter) rischio irrilevante per la salute: rischio generato da esposizioni lavorative il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione generale.*".

ART. 105
Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

All'articolo 222, comma 1, punto 3, del decreto, eliminare la lettera f).

NON ACCOLTA

ART. 106
Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 223, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

ART. 106
Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 223, comma 1, del decreto,

ACCOLTA

- a) dopo la parola: "determina" il simbolo ":", è soppresso;
- b) alla lettera c) la parola: "tipo" è sostituita dalla seguente: "modo";
- c) alla lettera d), le parole: "compresa la quantità degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare";
- d) alla lettera e), dopo la parola: "biologici" il simbolo ":", è soppresso.

ART. 107

Modifiche all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

- 1. All'articolo 232, comma 4, del decreto la parola: "moderato" è sostituita dalle seguenti: "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori".

sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea, successivamente alle parole: "datore di lavoro determina", la virgola è soppressa;
- b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il livello, il modo e la durata della esposizione";
- c) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare"

ART. 107

Modifiche all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

- 1. All'articolo 232, comma 4, del decreto, successivamente alle parole: "valutazione del rischio", sostituire la parola "moderato" con l'espressione: "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori".

ART. 107

Modifiche all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

NON ACCOLTA

Art. 234.

Comma 1, lettera c)

Dopo la lettera c)(definizione di "valore limite"), aggiungere queste tre ulteriori definizioni:

- d) lavoratore potenzialmente esposto ad agenti cancerogeni o mutageni: lavoratore addetto a una lavorazione o processo o comunque operante in un ambiente in cui sono presenti agenti cancerogeni o mutageni, in condizioni di stoccaggio ed impiego tali da non determinare un'esposizione occupazionale attuale;
- e) lavoratore esposto ad agenti cancerogeni o mutageni:

Modifiche all'art. 234 del d.lgs. n. 281/2008

NON ACCOLTA

lavoratore per il quale, anche soltanto a seguito di eventi incidentali o comunque imprevisi, si determina un'esposizione occupazionale ad agenti cancerogeni o mutageni;

f) lavoratore esposto ad agenti cancerogeni o mutageni: lavoratore a cui è possibile attribuire, su base documentale e/o anamnestica validata, una pregressa esposizione occupazionale ad agenti cancerogeni o mutageni.

Art. 242 comma primo, sostituirlo come segue:
"I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 236 ha evidenziato una condizione di potenzialmente esposto, esposto o ex esposto ad agenti cancerogeni o mutageni sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Comma 4: dopo il datore di lavoro, aggiungere "e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".

Comma 5, lettera d: Dopo "concentrazione dell'agente in aria" aggiungere: "e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti"

Art. 243 comma 1: sostituire il primo periodo, interamente barrato, con i due seguenti:
"I lavoratori potenzialmente esposti, esposti ed ex esposti ad agenti cancerogeni o mutageni di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale sono riportati per ciascuno di essi al meglio delle conoscenze disponibili, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno che ha determinato, determina o può determinare esposizione, le circostanze e le dosi di esposizione potenziale, attuale o

ART. 107 bis
Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 242 del decreto al comma 5, dopo le parole "agente in aria" sono aggiunte le seguenti "e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti".

ART. 107 ter
Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 243 del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio

pregressa. Le dosi di esposizione sono espresse in forma sintetica tale da rappresentare nel modo maggiormente informativo l'intensità, la durata e il valore cumulato nel tempo."

Art. 243 comma 1: sostituire il secondo periodo, interamente barrato, con il seguente:
"Il registro, costituito da tre sezioni distinte rispettivamente per i potenzialmente esposti, gli esposti e gli ex esposti, è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del responsabile del servizio di prevenzione e protezione."

Art. 243 comma 1: sostituire il terzo periodo, interamente barrato, con il seguente:
"Il medico competente ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso a detto registro."

Art. 243 comma 2: dopo "per ciascuno dei lavoratori" aggiungere "esposti (la cui esposizione dovrà comunque venire a cessare rientrare quanto prima possibile) ed ex esposti"

Art. 243 comma 4: sostituirlo con "In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell'art. 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso."

Art. 246 comma 1:

dopo "27 marzo 1992, n. 257," aggiungere: "e, ove

del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell'art. 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso."

ART. 107 quater
Modifiche all'articolo 246 del decreto

applicabile, dal Capo II del presente Titolo.”

sostituire le parole barrate con “a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.”

Art. 248. Comma 1.

dopo “lavori di demolizione o di manutenzione” aggiungere “quali quelli relativi agli edifici, alle apparecchiature, alle attrezzature, alle macchine, agli impianti ed ai mezzi di trasporto, nonché opere di scavo e perforazione”

dopo “a potenziale contenuto d’amianto” aggiungere: “Qualora il datore di lavoro accerti la presenza di amianto, applica le disposizioni previste dal presente Capo.”

legislativo 9 aprile 2008, n. 81

I. All'articolo 246 del decreto, comma 1, le parole “alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.” sono sostituite dalle seguenti: “a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.”

Modifiche all'art. 248 del d.lgs. n. 281/2008
NON ACCOLTA

ART. 107 quinquies
Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 249, comma 2, alinea
Dopo “articoli 250,” aggiungere “251, comma 1,”

All'articolo 249, comma 2 del decreto dopo le parole "articolo 250" sono aggiunte le seguenti: "251, comma 1".

ART. 108

Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 251, comma 1, del decreto la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254."

Art. 251, comma 1

Comma 1, Alinea: Sostituire "l'esposizione dei lavoratori alla" con la concentrazione nell'aria della"

Comma 1, lettera b): "i lavoratori addetti ad attività che comportino interventi su materiali contenenti amianto devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254;

ART. 108

Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

01. All'articolo 251 del decreto, atinea, le parole "l'esposizione dei lavoratori alla" sono sostituite dalle seguenti: "con la concentrazione nell'aria della".

1. All'articolo 251, comma 1, del decreto la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254."

ART. 108 bis

Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 253, commi 2 e 4

Al comma 2: Sostituire "dell'esposizione del lavoratore alla" con "della concentrazione nell'aria della"

Al comma 4: Dopo "successivamente analizzati" aggiungere: "da laboratori qualificati"

1. All'articolo 253 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 le parole "dell'esposizione personale del lavoratore alla" sono sostituite dalle seguenti: "della concentrazione nell'aria della";
 - b) al comma 4 dopo le parole "successivamente analizzati" sono aggiunte le seguenti: "da laboratori qualificati".

Art. 254, comma 4.

Dopo "con altri mezzi" aggiungere "e per rispettare il valore limite".

ART. 108 ter

Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 254, comma 4, del decreto dopo le parole "con altri mezzi" sono aggiunte le seguenti: "e per rispettare il valore limite".

ART. 109

Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 256 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole: "all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
 - b) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza

Art. 256

Art. 256 comma 1: sostituire le parole barrate con "all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 152/2006"

Comma 2: Dopo "natura dei lavori" aggiungere ", data di inizio"

ART. 109

Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 256 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole: "all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
 - b) al comma 4, lettera g) dopo le parole

non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza, confermata dall'organo di vigilanza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.”.

- c) al comma 6 le parole: “di cui all'articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 250”.

ART. 110

Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 259 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: “arce interessate” è inserita la seguente: “di” e le parole: “un controllo sanitario volto a verificare” sono sostituite dalle seguenti: “a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare”;
- b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini della valutazione di cui al precedente capoverso il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica.”.

Comma 5: Dopo “prima dell'inizio dei lavori” aggiungere “Se entro tale periodo l'organo di vigilanza non emana richieste motivate di integrazioni o modifiche del piano e non rilascia prescrizioni operative, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di 30 giorni non si applica nei casi di urgenza, la quale dovrà essere confermata dall'organo di vigilanza.”.

“natura dei lavori” sono inserite le seguenti “, data di inizio”;

- c) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza, confermata dall'organo di vigilanza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.”;

- d) al comma 6 le parole: “di cui all'articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 250”.

Modifiche all'art. 259 del d.lgs. n. 281/2008

NON ACCOLTA

Art. 110 bis

Modifiche all'articolo 260 del decreto

Art. 260 comma 3: aggiungere "per il tramite del medico competente"

legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 260, comma 3 del decreto dopo la parola "ISPESL" sono aggiunte le seguenti: "per il tramite del medico competente".

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

- a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
- b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
- c) progetta adeguatamente i processi lavorativi anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici
- d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
- e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
- f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLL, e altri segnali di avvertimento appropriati;

ART. 117-bis

Modifiche all'articolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 272, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: "anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici";
- b) alla lettera m) dopo le parole: "all'interno" sono inserite le seguenti: "e all'esterno".

- g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
- h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
- i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
- l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro.

Articolo 273 - Misure igieniche

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
 - a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
 - b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi ed altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
 - c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano *mono uso*, siano controllati, *puliti e disinfettati* dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
 - d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, *puliti e disinfettati* e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca

ART. 117-ter

Modifiche all'articolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 273, comma 1, alla lettera c) del decreto dopo le parole: "protezione individuale," sono inserite le seguenti: " , ove non siano mono uso, "

e applicare cosmetici.

Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentano di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. *Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell'ALLEGATO XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico.*

ART. 117-*quater*

Modifiche all'articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. **All'articolo 274, del decreto il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell'ALLEGATO XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico."**

Articolo 277 - Misure di emergenza

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, *con grave rischio di danno individuali o collettivo*, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari

**Modifiche all'art. 277 del d.lgs. n. 281/2008
NON ACCOLTA**

interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

2. *Nei casi identificati al punto 1.*, il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.

3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all' *esposizione* ad agenti biologici.

Articolo 278 - Informazioni e formazione

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

- a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati *a cui i lavoratori possono esser esposti*;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
- e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
- f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle

**Modifiche all'art. 278 del d.lgs. n. 281/2008
NON ACCOLTA**

attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

N° 3 articoli (da art. 279 a art. 283)

Articolo 279 - Prevenzione e controllo

1. *Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art.41*

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

- a) la messa a disposizione di vaccini efficaci, per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; i dati vaccinali relativi alle somministrazioni eseguite dal medico competente sono inviati ai servizi sanitari competenti.
- b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del

*ART. 117-quinquies
Modifiche all'articolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

2. All'articolo 279 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.”

rischio in conformità all'articolo 271.

5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell' *ALLEGATO XLVI* nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

3. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio; c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le

*ART. 117-sexies
Modifiche all'articolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 280 del decreto i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

3. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio; c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del

cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;

registro di cui al comma 1 ed all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;”

Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia da agenti biologici in ambito lavorativo per le quali è obbligatoria la denuncia *secondo la normativa di legge*, ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che riferano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, scritta la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della salute fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

**Modifiche all'art. 281 del d.lgs. n. 281/2008
NON ACCOLTA**

ART. 135

Modifiche all'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 306 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenute conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto e che, tenuto conto del progresso tecnico e dell'applicazione delle misure organizzative concretamente attuabili, non consentono di rispettare i valori limite di esposizione, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all'articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall'entrata in vigore del presente decreto in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo,

ART. 135

Modifiche all'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 306 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenute conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all'articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall'entrata in vigore del presente decreto in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il

Commento [ND24]: Questo testo evidenzia meglio l'esigenza di disporre di macchine non antiquate e di far quanto praticabile dal punto di vista organizzativo per ridurre l'esposizione

ART. 135

Modifiche all'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

NON ACCOLTA

corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.”.

ART. 136

Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Gli allegati I, II, IIIA, **IIIB**, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXIX, XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA, **IIIB**, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLIX, L, LI del presente decreto.

2. L'allegato **IIIB** è **soppresso**.

3. Dopo l'allegato VII è inserito l'allegato VII bis.

previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.”.

ART. 136

Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Gli allegati I, II, IIIA, **IIIB**, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXIX, XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA, **IIIB**, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, ~~XXXV, XXXVI, XXXVII~~, XXXIX, XLIX, L, LI del presente decreto.

2. ~~L'allegato **IIIB** è~~ **soppresso**.

3. Dopo l'allegato VII è inserito l'allegato VII bis.

Commento [NO25]: Le modifiche proposte dal Governo vanno tutte bette; a seguito sono riportate proposte integrative

ART. 136

Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ACCOLTA

Commento [NO26]: Questo Allegato si propone sia modificato come indicato a seguito

Commento [NO27]: Questo Allegato si propone sia modificato come indicato a seguito.

Allegato I

Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- *Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;*
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche;
- Presenza di conduttori nudi in tensione;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
- *Violazioni che possono comportare gravi danni alla sicurezza e salute dei lavoratori.*

Violazioni che possono comportare gravi danni alla sicurezza e salute dei lavoratori

- *Violazione dei punti 1.1.4, 1.3.9, 1.3.17, 1.4.12.1, 1.4.12.2, 1.4.12.3, 1.4.13, 1.5.7, 1.5.14.1, 1.5.14.3, 1.9.2.6, 2.1.7, 2.1.8.2, 2.1.13, 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.8, 3.9.1, 3.9.1.1, 3.9.1.2, 3.9.2, 4.1.3, 4.10, 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4 dell'allegato IV.*
- *Violazione dei punti 2.4, 2.5, 3.1.6, 3.4, 4.2.1 ultimo periodo, 4.3.2 primo periodo, 4.4, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.2, 5.4.5, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.6, 5.6.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.4, 5.9.1, 5.11.1, 5.14.2 dell'allegato V, parte II.*
- *Violazione dei punti 1.9.1, 1.9.2, 3.1.4 primo periodo, 3.2.9 dell'allegato VI.*

- *Violazione dell'articolo 111, comma 4, primo periodo, 6, 7, 8, ~~114, comma 2,~~ 115, commi 2, 3 e 4, 116, comma 1, lett. a), b), c), d), e), 118, comma 3, 119, comma 7, 121, 128 e 129 del decreto.*

ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1. AMBIENTI DI LAVORO

1.1 Stabilità e solidità

1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.

1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.

1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo *dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie*.

1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio.

1.1.5. L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.

1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.

1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

1.2. Altezza, cubatura e superficie

1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:

1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;

1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;

1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.

1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

1.2.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:

1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;

1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;

1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;

1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.

1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.

1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.

1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.

1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.

1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se siano fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.

1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.

1.3.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.

1.3.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.

1.3.14. Le disposizioni di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12., 1.3.13. sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.

1.3.15.1. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui ciò, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo.

1.3.15.2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, nonché le relative scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con materiali incombustibili.

1.3.16. I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, esplosivi, corrosive o infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi.

1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature in genere impiegate per dette operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti.

1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.

1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.

1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.

1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.

1.4.5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.

1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.

1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.

1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.

1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

1.4.12.1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.

1.4.12.2. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.

1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.

1.4.13. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire pericoli per caduta di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro detti pericoli.

1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni.

1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.

1.4.16.1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.

1.4.16.2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.

1.4.17. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.

1.4.18. Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone.

1.4.19. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.

1.5. Vie e uscite di emergenza.

1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:

1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;

1.5.1.3. luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;

1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).

1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, *se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza.*

1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.

1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.

1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.

1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.

1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto 1.5.4, ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.

1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.

1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.

1.6. Porte e portoni

1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.

1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al punto 1.6.2, la larghezza minima delle porte è la seguente:

a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;

b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;

c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;

d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste al punto c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.

1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al punto 1.6.3.4. può anche essere minore, purchè la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

1.6.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).

1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al punto 1.5.5, coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5.

1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli *verticalmente*, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.

1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.

1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.

1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.

1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.

1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.

1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.

1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.

1.6.17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6. concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.

1.7 Scale

1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.

1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.

1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60.

1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.

1.7.1.6. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:

1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;

1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro;

1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;

1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

1.7.2.2. E' considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.

1.7.2.3. E' considerata equivalente ai parapetti definiti ai *punti* precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.

1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. **2.00**.

1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.

1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.

1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.

1.8.4. Le disposizioni di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.

1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.

1.8.6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.

1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:

1.8.7.1 sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;

1.8.7.2 non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;

1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;

1.8.7.4 non possono scivolare o cadere.

1.8.8. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.

1.9 Microclima

1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

1.9.1.1. **Nei servizi igienico sanitari e nei luoghi di lavoro chiusi**, è necessario far sì che tenendo conto **della destinazione d'uso**, dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione.

1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

1.9.1.2bis L'aria estratta dai servizi igienico assistenziali deve essere direttamente espulsa all'esterno.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro ~~di cui al precedente articolo~~, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

1.9.3 Umidità

1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.

1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.

1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

1.10.7. Illuminazione sussidiaria

1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.

1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.

1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.

1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.

1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.

1.11. Locali di riposo e refezione

1.11.1. Locali di riposo

1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.

1.11.1.2. La disposizione di cui *punto 1.11.1.1* non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.

1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.

1.11.1.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.

1.11.1.5. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.

1.11.2. Refettorio

1.11.2.1. Salvo quanto è disposto al punto 1.14.1. per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.

1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.

1.11.2.3. *L'organo di vigilanza* può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al punto 1.11.2.1, quando riconosce che non sia necessario.

1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei casi in cui l'organo di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.

1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande

1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.

1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda.

~~1.11.3.3. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.~~

1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.

1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.

1.13. Servizi igienico assistenziali

1.13.1. Acqua

1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

1.13.2. Docce

1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3. Gabinetti e lavabi

1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:

1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al punto precedente.

1.14. Dormitori

1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.

1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.

1.14.2.2. In detti locali è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'organo di vigilanza.

1.14.3. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.

1.14.4.1. Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.

1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

1.14.4.2.1. *gli ambienti devono prevedere la separazione tra uomini e donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;*

1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;

1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;

1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;

1.14.4.2.6. nelle zone acquirinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.

1.14.4.3. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.

1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.

1.14.4.5. Anche per i dormitori *di cui al punto 1.14.2.1 e 1.14.2.3* vale la norma prevista dal *punto 1.14.4.2.1*.

1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

2.1. Difesa dagli agenti nocivi:

2.1.1. Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.

2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.

2.1.3. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.

2.1.4. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.

2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.

2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.

2.1.6.1. Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o prodotti di cui al *presente punto*, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite.

2.1.6.2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.

2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.

2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri

esplosivi, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.

2.1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.

2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplosivi, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.

2.1.10.1. Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto contatto.

2.1.10.2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano l'attuazione della norma di cui al punto precedente, devono essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione, in conformità a quanto è stabilito nel Titolo III, Capo II.

2.1.11.1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.

2.1.11.2. Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono essere installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura adeguata.

2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti con stracci, segatura o con altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con materie idonee.

2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai punti 3.2.1. e 3.2.2. devono essere osservate, nella parte applicabile, per l'accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.

2.2. Difesa contro le polveri

2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.

2.2.2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.

2.2.3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.

2.2.4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel *punto precedente*, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.

2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai *punti precedenti*, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'organo di vigilanza può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai *punti precedenti*, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.

2.2.7. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'organo di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti previsti ai *punti 2.2.3 e 2.2.4* del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

- 3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
- 3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.
- 3.2.2. Colui che sovrintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.
- 3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.
- 3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagiata, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.
- 3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.
- 3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.
- 3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al punto 3.4.1., le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.
- 3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e ~~dei cantieri~~ e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un metro.
- 3.4.4. *Quanto previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.*
- 3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta.
- 3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:
- 3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
- 3.6.1.2 in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti.
- 3.6.2. Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni

intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.

3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità.

3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.

3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti:

3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;

3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento.

3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto 3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza.

3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:

3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;

3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;

3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10., compresi quelli vuoti già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.

3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie cautele.

3.11.3. In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di trasformazione.

4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:

4.1.1. è vietato fumare;

4.1.2. è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;

4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;

4.2.1. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.

4.2.2. Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.

4.2.3. I divieti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono essere resi noti al personale mediante avvisi.

4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi o **questi** che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi.

4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.

4.5.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplosivi e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.

4.5.2. Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore.

4.5.3. Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei lavoratori.

4.6.1. Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi per fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplosivi e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi generatori o trasmettenti del calore possano raggiungere temperature capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti.

4.6.2. Nei casi indicati al punto precedente le finestre e le altre aperture esistenti negli stessi locali devono essere protette contro la penetrazione dei raggi solari.

4.7.1. Nei locali di cui al punto 4.6.1 devono essere predisposte nelle pareti o nei solai adeguate superfici di minor resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni.

4.7.2. Dette superfici possono essere anche costituite da normali finestre o da intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione.

4.7.3. In ogni caso dette superfici di minor resistenza devono essere disposte in modo che il loro eventuale funzionamento non possa arrecare danno alle persone.

4.8.1. Negli stabilimenti dove si producono differenti qualità di gas non esplosivi nè infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che servono alla preparazione di ciascuna qualità di gas devono essere sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro.

4.8.2. La disposizione di cui al punto precedente non si applica quando i diversi gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso processo, semprechè siano adottate idonee misure per evitare la formazione di miscele pericolose.

4.9. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente areati e distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.

4.10. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in applicazione del punto 2.1.8.1., quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:

4.10.1. essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone in caso di funzionamento;

4.10.2. avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo complesso collegato elettricamente a terra;

4.10.3. essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;

4.10.4. avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono essere causa di pericolo.

4.11. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualità di gas, vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di esplosione.

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE A CAMPI, BOSCHI E ALTRI TERRENI FACENTI PARTE DI UNA AZIENDA AGRICOLA O FORESTALE

5.1. Abitazioni e dormitori:

~~5.1.1. Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:~~

~~5.1.1.1. grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;~~

~~5.1.1.2. capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.~~

~~5.1.2. E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, nè periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni di cui al punto 1.14.3..~~

~~5.1.3. E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.~~

5.2. Dormitori temporanei:

~~5.2.1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui ai punti 1.14.4.1., 1.14.4.2., 1.14.4.2.1., 1.14.4.2.2., 1.14.4.2.3., 1.14.4.2.4., 1.14.4.2.5., 1.14.4.2.6., 1.14.4.3., 1.14.4.4., 1.14.4.5., 1.14.4.6. del presente decreto.~~

~~5.2.2. L'organo di vigilanza può prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6., quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.~~

5.1 Misure organizzative e procedurali

5.1.1 Per lo svolgimento delle attività lavorative devono essere adottate misure organizzative e procedurali adeguate a:

- **Garantire il rispetto delle regole di circolazione anche su strade poderali e interpoderali**
- **Garantire l'utilizzo di attrezzature di lavoro compatibili con gli spazi di manovra e le condizioni del terreno**
- **Limitare l'evenienza del ribaltamento delle attrezzature di lavoro**
- **Garantire la sicurezza in prossimità di zone di pericolo derivanti dalla configurazione dei luoghi**

5.1.2 Nell'adozione delle misure di sicurezza si devono prendere in considerazione eventuali servitù che insistono sull'area.

5.2 Distanze di sicurezza da linee elettriche

Per le lavorazioni effettuate in prossimità di linee elettriche aeree o interrate si devono osservare le distanze di sicurezza indicate nell'allegato IX del presente decreto.

5.3. Acqua:

5.3.1. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

5.4. Acquai e latrine:

~~5.4.1. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori devono essere provviste di acquai e di latrina.~~

5.4.1. Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

5.4.2. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.

5.4.3. I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazione, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.

5.5. Stalle e concimaie:

5.5.1. Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.

5.5.2. Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.

5.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme consigliate dalla igiene.

5.5.4. Nei locali di nuova costruzione le stalle non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

5.5.5. Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

5.5.6. Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, *l'organo di vigilanza* può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.

5.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi:

5.6.1. Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.

5.6.2. Nelle attività concernenti il diserbamento, la distruzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le disposizioni contenute ai punti 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. e 2.1.4..

ALLEGATO XVII

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

01. Le imprese affidatarie dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno l'elenco del personale della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori ~~risultanti dal libro matricola~~ e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) documento unico di regolarità contributiva
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria *ove espressamente previsti* dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

ALLEGATO XVIII

VIABILITA' NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI

1. Viabilità nei cantieri

1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.

1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità.

1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.

1.6. Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

1.7. In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.

1.8. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.

1.9. Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto.

2. Ponteggi

2.1. Ponteggi in legname

2.1.1. Collegamenti delle impalcature

2.1.1.1. L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.

2.1.2. Correnti

2.1.2.1. I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m 2.

2.1.2.2. Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi con fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento può essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.

2.1.2.3. Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono avvenire in corrispondenza dei montanti.

2.1.3. Traversi

2.1.3.1. I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.

2.1.3.2. Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di 15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al corrente.

2.1.3.3. La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m 1,20. E' ammessa deroga alla predetta disposizione sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che:

a) la distanza fra due traversi consecutivi non sia superiore a m 1,80;

b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato relativo sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall'impiego di tavole poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e aventi spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale maggiore modulo di resistenza può essere ottenuto mediante impiego, sia di elementi d'impalcato di dimensioni idonee, quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente non minore di 4 x 30 cm ovvero di 5 x 20 cm, sia di elementi d'impalcato compositi aventi caratteristiche di resistenza adeguata.

2.1.4. Intavolati

2.1.4.1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.

2.1.4.2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri.

2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.

2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.

2.1.5. Parapetti

2.1.5.1. Il parapetto di cui all'articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiate sul piano di calpestio.

2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.

2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.

2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.

2.1.6. Ponti a sbalzo

2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all'articolo 127 devono essere osservate le seguenti norme:

a) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest'ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti;

b) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;

c) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;

d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;

e) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.

2.1.7. Mensole metalliche

2.1.7.1. Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano equivalente resistenza.

2.2. Ponteggi in altro materiale

2.2.1. Caratteristiche di resistenza

2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 131 del Capo V.

2.2.1.2. L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa.

2.2.1.3. I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; è ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata rigidità angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione.

2.2.1.4. A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del bullone.

2.2.1.5. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.

2.2.2. Ponti su cavalletti

2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile e ben livellato.

2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.

2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.

2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.

3. Trasporto dei materiali

3.1. Castelli per elevatori

3.1.1. I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, devono avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.

3.1.2. I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da più elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.

3.1.3. I castelli devono essere progettati ai sensi dell'articolo 123 del Capo V ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.

3.2. Impalcati e parapetti dei castelli

3.2.1. Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali.

3.2.2. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve

essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.

3.2.3. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore.

3.2.4. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.

3.3. Montaggio degli elevatori

3.3.1. I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.

3.3.2. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.

3.3.3. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.

3.3.4. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.

3.3.5. Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.

3.3.6. La protezione di cui al precedente punto 3.2.3. deve essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature.

3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi

3.4.1. Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.

3.4.2. Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a sezione ristretta (arganetti o conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate.

3.4.3. In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.